

## ACCORDO DI CONFLUENZA al CCNL delle Attività Ferroviarie

Addì 25 febbraio 2011, in Roma

fra

la Società FS Formazione S.p.A., rappresentata da Amedea Pennacchi e Letizia Migliola ed assistita da FS S.p.A. rappresentata da Stefano Savino e Roberto Peroni

e

le Organizzazioni Sindacali:

- FIT/CISL, rappresentata da Massimo Luca Malvisi
- FILT/CGIL, rappresentata da Franco Scafetti, Chiara Grillo
- UILTRASPORTI, rappresentata da Mauro Di Giovanni
- UGL Trasporti, rappresentata da Ezio Favetta
- FAST Ferrovie, rappresentata da Vincenzo Notarnicola, Giuseppe Parise
- ORSA Ferrovie, rappresentata da Giuseppe Maltese

è stato sottoscritto il presente Accordo di confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003.


### Premessa

Nel quadro dello sviluppo competitivo del mercato del trasporto ferroviario per effetto della progressiva realizzazione del processo di liberalizzazione deciso a livello europeo, gli aspetti connessi con la formazione e l'aggiornamento professionale delle risorse umane assumono estrema rilevanza per le imprese che, utilizzando il capitale di conoscenze e di capacità espresso dai lavoratori dipendenti, possano essere in grado di garantire sempre maggiori livelli di qualità e di sicurezza del servizio offerto alla clientela.

In tale quadro, FS Formazione assume, all'interno del Gruppo FS, la funzione di garantire, attraverso lo sviluppo di specifici e qualificati progetti ed adottando le tecniche formative più all'avanguardia, supporto specialistico alle Società del Gruppo per l'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento tecnico-professionale di dirigenti, quadri e addetti.

A tal fine, l'accordo di confluenza al CCNL delle Attività ferroviarie dovrà costituire, in un settore connotato da un elevato di livello di competitività, lo strumento per una qualificazione specifica dell'impresa a supporto delle attività caratteristiche e complementari svolte dalle aziende che operano nel settore dei trasporti terrestri, ferroviari ed automobilistici integrativi del trasporto ferroviario, ed in particolare di quelle del Gruppo FS.

In relazione alla necessità di garantire una continua verifica della permanenza di tali presupposti e con gli obiettivi indicati, le parti convengono che il presente Accordo di confluenza al CCNL delle Attività ferroviarie, disciplina l'applicazione del CCNL medesimo al personale dipendente dalla Società FS Formazione e che, ad ogni conseguente effetto, costituisce, ad esclusione di



quanto espressamente previsto nel presente accordo, atto di novazione rispetto alle attuali discipline collettive aziendali comunque denominate, la cui efficacia, in ogni caso, viene concordemente dichiarata cessata dalle parti stipulanti il presente accordo a far data dal 1° aprile 2011 con l'applicazione del CCNL delle Attività ferroviarie.

### **Decorrenza e durata**

Il presente accordo decorre dal 1° aprile 2011 con durata fino al 31.12.2014.

Al 30 giugno 2012 o, se antecedente, entro un mese dal prossimo accordo di rinnovo del CCNL delle Attività ferroviarie e comunque su richiesta di una delle parti stipulanti il presente accordo (azienda o Organizzazioni sindacali congiuntamente), si procederà ad una verifica economico-normativa sul periodo di prima applicazione.

## **Capitolo I**

### **Disciplina del Sistema delle Relazioni Industriali**

Si applica quanto stabilito nel Capitolo I del CCNL delle Attività Ferroviarie, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge n. 300/70 e s.m.i. e dagli Accordi interconfederali in materia, in attesa della entrata in vigore dell'intesa sul Nuovo CCNL della Mobilità del 30.9.2010.

## **Capitolo II**

### **Costituzione del Rapporto di Lavoro**

Art. 1 – Apprendistato professionalizzante

Le parti stipulanti si attiveranno, ove necessario, per avviare il confronto finalizzato ad integrare le figure professionali indicate nell'accordo di settore del 1°3.2006, in attesa della entrata in vigore dell'intesa sul Nuovo CCNL della Mobilità del 30.9.2010.


## **Capitolo III**

### **Classificazione Professionale**

Art. 2 – Classificazione Professionale

1. I lavoratori della FS Formazione, ai quali è stato applicato il CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi fino al 31 marzo 2011 a decorrere dal 1° aprile 2011 saranno inquadrati nei livelli, profili e figure professionali e nei relativi parametri retributivi definiti dall'art. 21 del CCNL delle Attività ferroviarie, con i criteri definiti nel presente articolo e secondo quanto indicato nel quadro di equiparazione di seguito riportato:

1.1 Per i lavoratori provenienti dal IV° livello del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi l'inquadramento avverrà al livello F,

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there are several smaller signatures, some appearing to be initials. On the right, there is another large signature. The signatures are scattered across the bottom margin, partially overlapping the text of the 1.1 clause.

profilo professionale Operatori Specializzati Amministrativi e Commerciali, figura professionale Operatore Specializzato Uffici del CCNL delle Attività ferroviarie.

- 1.2 Per i lavoratori provenienti dal III° livello del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi l'inquadramento avverrà al livello E, profilo professionale Tecnici Amministrativi e Commerciali, figura professionale Tecnico di Ufficio del CCNL delle Attività ferroviarie.
- 1.3 Per i lavoratori provenienti dal II° livello del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi l'inquadramento avverrà al livello D, profilo professionale Tecnici Specializzati Amministrativi e Commerciali, figura professionale Specialista Tecnico Amministrativo del CCNL delle Attività ferroviarie.
- 1.4 Per i lavoratori provenienti dal I° livello del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi l'inquadramento avverrà al livello C, profilo professionale Esperto, figura professionale Impiegato Direttivo del CCNL delle Attività ferroviarie.
- 1.5 Per i lavoratori provenienti dalla categoria Quadri ai sensi del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi l'inquadramento avverrà nei livelli A e B del CCNL delle Attività ferroviarie in coerenza con le declaratorie professionali.

2. I lavoratori che alla data del 31 marzo 2011 avevano maturato, nei livelli di provenienza II° e IV° del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, una anzianità di servizio superiore a 5 anni sono inquadrati nei parametri D1 e F1 dei livelli professionali D e F del CCNL delle Attività ferroviarie.

3. Quadro di equiparazione:

Nuovo inquadramento - CCNL AF				←	CCNL Commercio	
Livello	Profilo professionale	Figura professionale	Parametro retributivo		Livello	
F Operatori Specializzati	Op. Spec. Amministrativi e Commerciali	Operatore Specializzato Uffici	F1	←	IV (con più di 5 anni di anzianità)	
			F2		IV (fino a 5 anni di anzianità)	
E Tecnici	Tecnici Amministrativi e Commerciali	Tecnico di Ufficio	E	←	III	
D Tecnici Specializzati	Tec. Spec. Amministrativi e Commerciali	Specialista Tecnico Amministrativo	D1	←	II (con più di 5 anni di anzianità)	
			D2	II (fino a 5 anni di anzianità)		
C Direttivi	Esperto	Impiegato direttivo	C	←	I	
B Quadri	Professional	Professional	B	←		
A Quadri	Professional Senior	Professional Senior	A	←		Quadri

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Capitolo 4  
**Orario di Lavoro**

Art. 3 – Orario di lavoro

Disciplina generale

L'orario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore sulla base del CCNL delle Attività Ferroviarie.

Art. 4 – Lavoro straordinario

Per il trattamento normativo ed economico del lavoro straordinario si rinvia a quanto espressamente disciplinato negli artt. 23 e 69 del CCNL delle Attività Ferroviarie.

Art. 5 – Ferie

5.1 Ai lavoratori di FS Formazione già in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verranno riconosciute, a partire dall'anno 2011, n. 25 giornate di ferie annue. A tali lavoratori, le eventuali giornate di ferie in conto anno 2011 già fruito alla data del presente accordo o che verranno fruito entro il 31.3.2011 saranno defalcate dal quantitativo annuo di giornate di ferie di cui al precedente comma.

5.2 Ai lavoratori di FS Formazione assunti a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo verranno riconosciute le quantità di giornate di ferie annue come individuate dall'art. 25 del CCNL delle Attività ferroviarie e con le modalità in esso previste.


Art. 6 – Permessi

In conseguenza della cessazione dell'efficacia, a far data dal 1°4.2011, di tutti gli accordi collettivi applicati in azienda, come previsto nella Premessa al presente accordo, ai lavoratori già in forza alla data del 31.3.2011 e che usufruiscono degli accordi sui permessi per ROL, che abbiano residui di permessi a tale titolo in conto anno 2010, tali permessi residui unitamente a n. 2 gg. di permesso in conto anno 2011 potranno essere fruiti esclusivamente entro il 31.12.2011.

Capitolo 5  
**Svolgimento del Rapporto di Lavoro**

Art. 7 – Pensione complementare

Le parti convengono di incontrarsi entro il 31 marzo p.v. per definire un'intesa attraverso la quale consentire ai lavoratori di FS Formazione S.p.A. la possibilità di aderire al Fondo pensione complementare Eurofer.



Capitolo 6  
**Retribuzione**

Art. 8 – Retribuzione

8.1 L'inquadramento economico, con decorrenza dalla data del 1° aprile 2011, viene effettuato applicando i seguenti criteri:

A) Ai lavoratori in forza alla data del 31.3.2011 viene garantita una Retribuzione Annu Lorda (in seguito RAL) intesa come somma delle seguenti voci retributive vigenti alla data del 31.3.2011:


1. Minimo
2. contingenza
3. scatti di anzianità
4. superminimo
5. indennità di funzione
6. assegno supplementare (3° elemento)
7. tredicesima e quattordicesima mensilità

B) A decorrere dal 1°4.2011, a seguito dell'applicazione del CCNL delle attività ferroviarie e del presente accordo, ai lavoratori interessati, la RAL di cui alla precedente lettera A) sarà ricollocata nelle seguenti voci retributive, con i criteri stabiliti con il presente accordo:

1. Minimo contrattuale, di cui all'art. 63 del CCNL delle Attività ferroviarie e successive integrazioni, nelle misure in vigore alla data del 1°4.2011;
2. EDR 2008, di cui all'allegato al Protocollo sul CCNL della Mobilità del 14.5.2009;
3. Aumenti periodici di anzianità, di cui all'art. 64 del CCNL delle Attività ferroviarie, determinati con i criteri di cui al successivo art. 10;
4. Salario professionale, di cui all'art. 67 del CCNL delle Attività ferroviarie;
5. Indennità di funzione, di cui ai punti 1.1 e 2 dell'art. 66 del CCNL delle Attività ferroviarie;
6. Tredicesima e quattordicesima mensilità;
7. Elemento retributivo individuale, ERI 2011 (non riassorbibile), di cui al punto 8.2 del presente articolo.

8.2 Qualora la differenza tra la RAL di cui alla lettera A) del precedente punto 8.1 e la somma delle voci retributive annue di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della lettera B) del precedente punto 8.1, producono eccedenze di retribuzione da salvaguardare, tali eccedenze di retribuzione determinano l'importo di un assegno personale non riassorbibile, non frazionabile, né rivalutabile denominato "Elemento retributivo individuale (ERI 2011)". L'importo mensile dell'ERI 2011, ottenuto dividendo per 14 la differenza di retribuzione annua come sopra determinata, concorre alla determinazione della 13<sup>a</sup> e della 14<sup>a</sup> mensilità di cui all'art. 65 del CCNL delle Attività ferroviarie ed è utile anche ai fini del calcolo della retribuzione di riferimento per l'accantonamento al TFR, ad integrazione delle voci di cui al punto 2 dell'art. 79 del CCNL delle Attività ferroviarie.

8.3 Le modalità di corresponsione della retribuzione sono quelle definite al punto 3 dell'art. 63 del CCNL delle Attività ferroviarie.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the center, and a signature on the right with the number '5' next to it.

Art. 9 – Aumenti periodici di anzianità

9.1 Il numero degli aumenti periodici di anzianità da riconoscere ai lavoratori alla data del 1° aprile 2011 nel nuovo regime biennale previsto dall'art. 64 del CCNL AF sarà determinato dividendo per 24 il numero di mesi utili ai fini della maturazione degli scatti di anzianità ai sensi del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, calcolati fino al 31.3.2011.

9.2 I mesi residui risultanti dal rapporto di cui al precedente punto saranno utili ai fini dell'attribuzione del nuovo aumento di anzianità secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{N° mesi residui} \times 24}{36} = K$$

ed arrotondando a mese intero la frazione di K superiore a 0,5.

La differenza tra i 24 mesi necessari per maturare un nuovo scatto di anzianità ed il valore K ottenuto dà il tempo, in mesi, necessario, a decorrere dal 1° aprile 2011, per l'attribuzione del nuovo scatto di anzianità.


Art. 10 - Indennità di funzione

Ai lavoratori di FS Formazione non si applica quanto previsto ai punti 1.2 e 2 dell'art. 66 del CCNL delle Attività ferroviarie.


Art. 11 – Salario professionale

Per quanto riguarda il salario professionale si farà riferimento a quanto stabilito all'art. 67 del CCNL delle Attività ferroviarie, tenendo conto delle figure professionali attribuite con l'inquadramento ai sensi dell'art. 2 del presente accordo.

Per FS Formazione




Per FS S.p.A.




Per le OO.SS.Nazionali:

FILT/CGIL



FIT/CISL




UILTRASPORTI



UGL Trasporti



FAST Ferrovie



ORSA Ferrovie



## VERBALE DI ACCORDO

Addi 25 febbraio 2011, in Roma

fra

la Società FS Formazione S.p.A., rappresentata da Amedea Pennacchi e Letizia Migliola

e


le Organizzazioni Sindacali:

- FIT/CISL, rappresentata da MASSIMO MALVISI
- FILT/CGIL, rappresentata da CHIARA GRILLO, FRANCO SCAFETTI
- UILTRASPORTI, rappresentata da MAURO DI GIOVANNI
- UGL Trasporti, rappresentata da ERIO FAVETTA
- FAST Ferrovie, rappresentata da VINCENZO NOTARNICOLA, GIUSEPPE PARISE
- ORSA Ferrovie, rappresentata da GIUSEPPE MALTESE

è stato sottoscritto il presente Accordo che, a seguito dell'Accordo di confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie sottoscritto in data 23.2.2011 (d'ora in avanti Accordo di Confluenza), regola nelle fasi di prima applicazione dello stesso alcuni aspetti dell'utilizzazione del personale di FS Formazione, fino alla scadenza dell'Accordo di Confluenza, fermo restando quanto previsto al 2° capoverso del precedente capitolo "Decorrenza e durata" del medesimo Accordo:

- con riferimento all'art. 3 dell'Accordo di confluenza, restano confermate le attuali modalità di distribuzione nella settimana dell'orario di lavoro. Eventuali compensazioni dell'orario settimanale verranno gestite d'intesa tra i lavoratori e l'azienda;
- in deroga a quanto previsto ai punti 2 e 3 dell'art. 25 del CCNL AF, restano confermate le modalità di fruizione delle ferie collettive in atto presso FS Formazione;
- in deroga a quanto previsto all'art. 46 del CCNL AF, restano confermate modalità di fruizione del pasto aziendale in atto presso FS Formazione;
- in deroga a quanto stabilito all'art. 72 del CCNL AF, ai lavoratori di FS Formazione continueranno ad applicarsi l'attuale normativa e le attuali misure in vigore per i trattamenti di trasferta;
- entro il 30 giugno 2011 le parti si incontreranno in applicazione di quanto previsto all'art. 68 del CCNL AF in materia di premio di risultato, per la definizione degli indicatori di riferimento da applicare;
- in attesa della definizione del premio di risultato di cui al precedente alinea, con riferimento all'emolumento di cui al codice voce 2109, FS Formazione comunica che lo stesso continuerà ad essere erogato in relazione all'effettivo svolgimento delle relative attività.

Per FS Formazione



Per le OO.SS.Nazionali:

FILT/CGIL


FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Ferrovie

ORSA Ferrovie



## VERBALE DI ACCORDO

Addì 25 febbraio 2011, in Roma

tra

il Gruppo FS, ai fini del presente Accordo costituito dalle Società FS, Trenitalia, RFI, Ferservizi, Italferr, FS Sistemi Urbani e FS Formazione

e

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti/Uil, Ugl Trasporti, Fast Ferrovie e OrSA Ferrovie,

premessi che:

- il Gruppo FS aderisce a Fondimpresa, fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua, costituito da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil con gli accordi interconfederali del 18 gennaio 2002 e del 7 aprile 2006, sulla base di quanto previsto dall'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- il protocollo d'intesa del 14 febbraio 2008 tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil ha definito le linee per un'omogenea impostazione dei piani formativi condivisi, indicando le sedi e gli ambiti territoriali nei quali stipulare gli accordi sindacali ad essi correlati;
- le parti, confermando quanto stabilito all'articolo 43 del CCNL delle Attività ferroviarie del 16.4.2003, concordano sul valore strategico della formazione professionale per la valorizzazione del lavoro e delle sue trasformazioni, considerandola leva essenziale per potenziare il know how delle aziende del Gruppo FS e la loro competitività, anche in relazione alla continua evoluzione dello scenario di riferimento, per garantire sempre più elevati standard di qualità del servizio e di gradimento della clientela, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle aziende;
- Fondimpresa finanzia attività formative e piani formativi societari ed intersocietari di livello nazionale, interregionale, regionale e territoriale, individuati tra le parti e rispondenti agli obiettivi fissati congiuntamente dal Gruppo FS e dalle Organizzazioni Sindacali;

tenuto altresì conto che:

- le parti, ai fini citati in premessa e sulla base delle esperienze maturate da Fondimpresa nelle iniziative fino ad ora realizzate, considerano l'approccio bilaterale alla formazione continua uno



1



strumento funzionale alla crescita competitiva del sistema economico-produttivo ed alla valorizzazione del fattore strategico rappresentato, nel settore delle attività ferroviarie, dalle risorse umane. Per questo motivo le Parti intendono attivare immediatamente, ai sensi del 2° comma dell'art. 1 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003, la "Commissione paritetica nazionale sulla formazione per il Gruppo FS", formata da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL AF e da sei componenti in rappresentanza delle Società del Gruppo FS sopra indicate, uno dei quali in rappresentanza di FS Formazione S.p.a.;

- in tale contesto, le Parti attribuiscono alla formazione un ruolo fondamentale nell'accompagnare i piani di riorganizzazione aziendale, attraverso la progettazione e l'implementazione di specifici programmi di riqualificazione e riconversione professionale. In relazione a tale aspetto, in data 15 maggio 2009 le Parti hanno sottoscritto l' "Accordo di integrazione e modifica dell'accordo istitutivo del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il Personale delle Società del Gruppo FS" che prevede, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o situazioni di crisi, o di riorganizzazione aziendale, o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, interventi in via ordinaria per il finanziamento di programmi formativi preordinati al superamento e al contenimento delle situazioni di eccedenza, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari;
- il mercato di riferimento, caratterizzato da sempre maggiore competitività, impone al Gruppo FS nuove strategie e determina nuove esigenze in termini di accrescimento e diversificazione delle professionalità del personale in tutti i settori aziendali;
- nel contempo, le continue evoluzioni del quadro normativo di riferimento impongono al Gruppo FS la necessità di prevedere programmi di formazione che consentano di adeguare le competenze/conoscenze del personale rispetto alle modifiche intervenute;
- in tale quadro, l'evoluzione della tecnologia e dell'organizzazione del lavoro, nonché della legislazione in materia, rendono centrali le problematiche correlate alla salute e sicurezza del lavoro e strategico, per le aziende del Gruppo FS, il perseguimento dell'obiettivo di una costante riduzione degli eventi infortunistici e della loro gravità. A tal fine, le Parti ribadiscono l'impegno, già formulato in occasione della sottoscrizione degli Accordi del 15 maggio 2009, a promuovere ogni intervento inteso a favorire lo sviluppo della cultura della sicurezza e della prevenzione nelle Società del Gruppo e tra i lavoratori, anche attraverso la definizione di progetti condivisi. Obiettivo prioritario resta quello del tempestivo aggiornamento della formazione dei dipendenti in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al posto di lavoro ed alle mansioni svolte, sia in occasione di nuove assunzioni, sia in caso di trasferimento o di cambiamento di mansioni, ovvero per effetto dell'introduzione di nuove apparecchiature di lavoro, di nuove tecnologie e di nuove sostanze o preparati pericolosi. Particolare attenzione continuerà ad essere dedicata alla formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza che riceveranno, nel rispetto delle leggi vigenti, adeguate nozioni sulle norme in materia di salute e sicurezza nonché sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi specifici del proprio ambito di rappresentanza;



2

- inoltre, le Parti ribadiscono l'impegno a sviluppare progetti e azioni mirati alla costituzione di un moderno sistema di gestione per la tutela ambientale e la sicurezza sul lavoro, promuovendo in particolare l'adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che, integrando obiettivi e politiche in materia, definiscano, nella progettazione e gestione dei sistemi di lavoro e di produzione, procedure, processi e risorse per la realizzazione delle politiche aziendali di prevenzione,

considerato, altresì, che:

- il ruolo di coordinamento nell'attività formativa finanziata, per il Gruppo FS, è svolto, nell'ambito delle linee guida definite dalla Capogruppo, da FS Formazione S.p.a., la quale agisce anche da sede per il monitoraggio delle informazioni relative a tutti i corsi di formazione erogati, ivi compresi quelli direttamente erogati dalle Società del Gruppo;
- FS Formazione S.p.a., in coerenza con l'obiettivo di sviluppare ed attuare piani e percorsi formativi per le risorse delle Società del Gruppo FS a supporto dello sviluppo del know how tecnico e manageriale, ha il compito di gestire per il Gruppo FS tutte le attività inerenti le procedure di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione professionale, ivi compreso Fondimpresa;

tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

1. per la realizzazione dei piani formativi, le Parti intendono avvalersi dei finanziamenti di Fondimpresa – sia di quelli afferenti al “Conto Formazione” sia di quelli afferenti al “Conto Sistema” – ed a tale scopo il presente Accordo sarà inviato alla suddetta Fondimpresa ai fini dell'esperimento della procedura prevista per l'accesso ai relativi fondi;
2. alla Commissione paritetica nazionale di cui in premessa viene affidato il ruolo di indirizzo, supporto e valutazione a consuntivo delle attività formative finanziate nel Gruppo, oltre che di raccordo con il livello interconfederale e di categoria. Si intendono, pertanto, confermate – con riferimento alle Società del Gruppo – le attribuzioni previste per la corrispondente Commissione paritetica nazionale di settore all'art. 43.5 del CCNL delle Attività ferroviarie, integrandole con la formulazione di proposte per lo sviluppo “congiunto” di iniziative formative con l'individuazione di strumenti bilaterali e modalità per la somministrazione della formazione.

La Commissione si riunirà, di norma, ogni sei mesi e/o su richiesta di una delle parti, e svolgerà un monitoraggio sugli esiti della propria azione, redigendo un documento di sintesi da trasmettere, dopo ogni riunione, alle Parti firmatarie del presente accordo; le Parti condividono di dotare la Commissione di apposito Regolamento;

3. la “Commissione paritetica nazionale sulla formazione per il Gruppo FS”, avrà inoltre funzione di “Comitato di pilotaggio”, così come previsto all'art. 7, punto 5, del Regolamento di Fondimpresa, che fornirà alla stessa Fondimpresa le informazioni a supporto dell'avvenuta formazione nel caso di piani formativi che interessino complessivamente almeno 500 dipendenti, se appartenenti a più Società del Gruppo, ovvero 300 dipendenti se appartenenti ad una sola Società. Tra i componenti di parte sindacale devono comunque essere sempre presenti



3

i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Filt/Cgil, Fit/Cisl e Ultrasporti in quanto firmatarie, per il tramite delle loro Confederazioni di riferimento, dell'Accordo interconfederale istitutivo di Fondimpresa. Tra i componenti di parte aziendale devono essere comunque presenti il rappresentante di FS Formazione S.p.a., che avrà anche un ruolo di "supporto tecnico", il rappresentante di FS S.p.A. ed il rappresentante della Società interessata al finanziamento.

Il Comitato così formato seguirà i piani formativi delle Società del Gruppo FS da sottoporre a Fondimpresa, a prescindere dalla loro dimensione, nei termini indicati al successivo punto 4, anche al fine di fornire a Fondimpresa tutte le informazioni necessarie a supporto dell'attività formativa;

4. compiti del Comitato di pilotaggio saranno:

- approvare per conto delle Parti i piani formativi intersocietari da presentare a Fondimpresa;
- approvare i piani formativi monoaziendali che coinvolgono dipendenti di più unità produttive, anche di regioni diverse, da presentare a Fondimpresa;
- redigere e sottoscrivere per conto delle Parti - che con la sottoscrizione del presente accordo delegano a tal fine, fin da ora, i propri rappresentanti in seno al Comitato di Pilotaggio - i relativi verbali d'intesa, per accedere ai finanziamenti di Fondimpresa;
- monitorare lo svolgimento dei piani e approvare eventuali variazioni;
- verificare la riuscita delle iniziative già realizzate.

All'interno del Comitato di pilotaggio, FS Formazione S.p.a. avrà anche il compito di:

- elaborare, in accordo con le Società del Gruppo beneficiarie, le proposte di piani formativi da sottoporre al Comitato stesso, indire e verbalizzare le riunioni;
  - predisporre le relative domande di finanziamento e da presentare a Fondimpresa a cura delle Società del Gruppo titolari dei relativi Conti Formazione;
  - informare sull'andamento complessivo dell'attività formativa, rinviando al Comitato la valutazione e l'approvazione di eventuali variazioni che si rendessero necessarie;
  - gestire tutte le attività amministrative ed esecutive legate all'ottenimento del finanziamento per i corsi erogati, in raccordo con le Società interessate;
5. successivamente all'approvazione del Comitato di pilotaggio, le singole Società gestiranno direttamente le attività collegate alle procedure di ottenimento dei fondi per piani formativi di Società rivolti a dipendenti di unità produttive diverse ubicate in più regioni, in collaborazione con FS Formazione S.p.a.;
6. dopo l'approvazione dei piani formativi di cui ai punti 3 e 4, nell'unità produttiva interessata saranno organizzati, su richiesta della RSU, incontri finalizzati all'illustrazione e all'approfondimento dei singoli programmi formativi che saranno realizzati. In occasione di tali




4

incontri potranno essere recepite eventuali osservazioni e proposte, anche riguardanti ulteriori esigenze formative;

7. nell'elaborare i piani formativi finanziati, FS Formazione S.p.a. e/o le singole Società del Gruppo utilizzeranno le aree tematiche individuate dalle Parti nell'allegato 1 al presente accordo. Per l'utilizzo di aree tematiche non rientranti nell'elencazione di cui all'allegato 1, sarà necessaria la condivisione della Commissione paritetica nazionale.

Il presente accordo sarà sottoposto a verifica tra le parti alla scadenza del primo biennio di vigenza, anche per tenere conto dell'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento citato nelle premesse.

Per il Gruppo FS



Per le OO.SS.:

FILT/CGIL

FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Ferrovie

ORSA Ferrovie



## Tipologie di corsi e aree tematiche per la presentazione dei Piani formativi finanziabili

### Formazione su temi tecnici di business

- Scenari europei di evoluzione del business
- Sicurezza sul Lavoro
- Ambiente e Energy management
- Diritto del lavoro e relazioni industriali
- Gestione risorse umane
- Organizzazione e catena del valore
- Formazione e sviluppo delle risorse umane
- Marketing e vendita
- Customer service
- Information Communication Technology
- Normativa
- Legale e contrattualistica
- Acquisti
- Logistica
- Manutenzione
- Amministrazione e Contabilità
- Safety e Security
- Sistemi di qualità
- Pianificazione e controllo
- Innovazione gestionale
- Comunicazione istituzionale e pubblicità
- Comunicazione interna
- Mercati e strategia

### Formazione su temi trasversali a supporto dell'efficacia di ruolo

- Problem solving & Decision making
- Comunicazione efficace orale e scritta
- Leadership e coordinamento delle risorse
- Autosviluppo personale
- Project management
- Analisi e miglioramento dei processi
- Orientamento al risultato
- Orientamento al cliente
- Gestione del tempo
- Gestione dello stress
- Tecniche di creatività
- Negoziazione e gestione dei conflitti
- Visione di sistema
- Team working
- Strumenti di office automation